



COMUNE DI CUMIANA

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC IMU - ANNO 2018

Le aliquote fissate con Delibera del C.C. n. 7 del 09.02.2017, così come confermate da Delibera C.C. n° 7 del 27.02.2018 sono :

- **4,00 ‰** per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo classificata nelle categorie **A1, A8, A9** e per le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende il fabbricato iscritto od iscrivibile nel Catasto Edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in abitazioni diverse situate nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e sue pertinenze si applicano ad un solo fabbricato.

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e possono essere una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.

- **10,60 ‰** per **abitazioni non locate o tenute a disposizione**.

- **8,60 ‰** per tutti gli altri **immobili** e per le **aree edificabili**.

- **4,60 ‰** per abitazioni e relative pertinenze annesse per legge all'abitazione, interamente locate per il **Progetto "Rete Casa del Pinerolese"** approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 121 del 14.08.2012.

- **4,60 ‰** per abitazioni e relative pertinenze annesse per legge all'abitazione, interamente locate per il **Progetto "SPRARR- ACCOGLIENZA PROFUGHI"** approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 17 del 26.01.2017.

- **7,60 ‰** per i **terreni agricoli**.

Sono **ESENTI** :

- i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. n° 99/2004, iscritti alla Previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- I terreni agricoli nonché quelli non coltivati, ubicati nella zona parzialmente montana di cui i seguenti riferimenti di mappa :

Censuario di CUMIANA	dal Foglio 1 al 54	dal Foglio 56 al 60	dal Foglio 66 al 71
Censuario di TAVERNETTE	i seguenti Fogli di mappa 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8		

TUTTI GLI ALTRI TERRENI CHE NON RIENTRANO NELLE ESENZIONI SOPRA INDICATE PAGANO L'IMU.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 ed A/9** e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica **anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**

ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA

Ai sensi dell'articolo 13, co 2 del D.L. n. 201/2011, legge di conversione 214/2011 come modificato dalla legge 147/ 2013, l'imposta **non è dovuta per i seguenti immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze :**

- Tutte le unità immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L'unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quelle dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- -I fabbricati rurali strumentali;
- -I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Sono considerate abitazione principale e relative pertinenze non soggette ad imposta, **a seguito di norma regolamentare**, ad eccezione di quelle appartenenti alle Categorie A/1, A/8 e A/9, le unità immobiliare :

- **possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero a condizione che non risultino locate ;**

RESIDENTI ALL'ESTERO: Ai sensi del D.L. 47/2014, legge di conversione 80/2014, art. 9 bis, dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'ANAGRAFE degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in ITALIA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 , concesse in **COMODATO GRATUITO** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente nota, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU/TASI di cui all'articolo 9, co. 6, del D. Lgs. n.23/ 2011.

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 75%:

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 .

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

Fabbricati = Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:

- **per 160** - categorie A (esclusa A10) e C2 e C6 e C7
- **per 140** -categorie B e C3 e C4 e C5
- **per 80** - categorie A10 e D5
- **per 65** - categoria D (esclusa D5)
- **per 55** - categoria C1

Terreni agricoli= Reddito dominicale + rivalutazione del 25% da moltiplicare:

- **per 135** - terreni agricoli
- **Terreni edificabili** = valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

VERSAMENTI

- Per tutti gli immobili ad **eccezione di quelli appartenenti alla categoria "D"** l'imposta va versata interamente al Comune.
- **Per gli immobili appartenenti alla categoria "D" l'imposta va versata:**
 - per la quota calcolata con l'aliquota base dello 0,76 per cento, allo Stato
 - per la quota calcolata sulla maggiorazione dell'aliquota di base, al Comune.

I versamenti si effettuano tramite **il modello F24**.

CODICE COMUNE : D202

CODICI TRIBUTO

abitazione principale - 3912 per il comune
i terreni agricoli - 3914 per il comune
aree fabbricabili - 3916 per il comune
altri fabbricati - 3918 per il comune
i fabbricati di cat. "D" - 3925 per lo stato
i fabbricati di cat. "D" - 3930 per il comune

Per avere un supporto nel calcolo dell'IMU e nella compilazione dell'F24, si invitano i contribuenti a consultare il sito internet : www.amministrazionicomunali.net.